



CONSORZIO PARCO AGRICOLO NORD EST

STATUTO CONSORTILE

APPROVATO CON DELIBERA ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 4 DEL 19/05/2021

INDICE

CAPITOLO I - NORME GENERALI E PROGRAMMATICHE

ART. 1 – Denominazione – Consorziati

ART. 2 – L'Ente – Sede – Stemma

ART. 3 – Fini e principi generali

ART. 4 – Durata

ART. 5 – Ammissione di nuovi comuni

CAPITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

SEZIONE I: ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 6 – Organi

SEZIONE II: ASSEMBLEA CONSORTILE

ART. 7 – Composizione dell'Assemblea Consortile – Durata in carica

ART. 8 – Convocazione dell'Assemblea Consortile

ART. 9 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Consortile

ART. 10 – Adunanze dell'Assemblea Consortile in seconda convocazione

ART. 11 – Competenze dell'Assemblea Consortile – Deliberazioni

ART. 12 – Conoscibilità degli atti dell'Assemblea Consortile

SEZIONE III: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13 – Consiglio di Amministrazione: composizione e durata in carica

ART. 14 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

ART. 15 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

ART. 16 – Cessazione e decadenza dei Consiglieri

SEZIONE IV: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17 – Presidente: ruolo e funzioni

ART. 18 – Vice Presidente, consigliere anziano: sostituzione del Presidente

CAPITOLO III - ORDINAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

SEZIONE I: CRITERI E STRUTTURE

ART. 19 – Criteri generali

SEZIONE II: PERSONALE

ART. 20 – Direttore del Consorzio

ART. 21 – Qualifiche del Direttore

ART. 22 – Segretario del Consorzio

ART. 23 – Personale

ART. 24 – Incompatibilità e responsabilità

ART. 25 – Servizio di Vigilanza

CAPITOLO IV - ORDINAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO

SEZIONE I: GESTIONE AZIENDALE

ART. 26 – Criteri generali

ART. 27 – Patrimonio

SEZIONE II: RAPPORTI FINANZIARI

ART. 28 – Quote di partecipazione consortile

ART. 29 – Riparto annuale delle spese generali di funzionamento

ART. 30 – Esercizio finanziario

ART. 31 – Servizio di Tesoreria

SEZIONE III: REVISIONE DEI CONTI E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 32 – Nomina del Revisore dei Conti

ART. 33 – Funzioni del Revisore dei Conti

ART. 34 – Verifica di gestione

SEZIONE IV: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 35 – Forme di partecipazione all'attività del Consorzio

ART. 36 – Responsabilità

ART. 37 – Pubblicità degli atti consortili

ART. 38 – Accesso agli atti e documenti amministrativi

ART. 39 – Controversie interne

ART. 40 – Recesso

ART. 41 – Disposizione transitoria

ART. 42 – Entrata in vigore

CAPITOLO I - NORME GENERALI E PROGRAMMATICHE

ART. 1 – Denominazione – Consorziati

1. Ai sensi del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e della convenzione è costituito il Consorzio del Parco Agricolo Nord Est, denominato Parco Agricolo Nord Est;
2. Fanno parte del Consorzio i Comuni di: Agrate Brianza, Aicurzio, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Bussero, Caponago, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Masate, Mezzago, Ornago, Pessano con Bornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Verderio, Vimercate;
3. La somma delle superfici territoriali conferite dai Comuni compone l'ambito territoriale del Consorzio.
4. L'elenco dei soci del Consorzio è da ritenersi integrato dalle nuove ammissioni così come previste dall'art. 5 del presente Statuto

ART. 2 – L'Ente – Sede – Stemma

1. Il Parco Agricolo Nord Est è ente strumentale dei Comuni consorziati, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio Statuto ed agisce nel pubblico interesse escluso ogni intento di lucro.
2. Il Parco Agricolo Nord Est ha sede legale presso C.na Sofia n. 1C a Cavenago di Brianza (MB).
3. L'Assemblea può deliberare lo spostamento della sede legale senza che questo comporti la modifica del presente Statuto
4. Il Consorzio e il Parco hanno un proprio stemma che può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea consortile.

ART. 3 – Fini e principi generali

1. Il Consorzio ha il fine di gestire il Parco Agricolo Nord Est nei limiti e con le modalità precisate nel presente Statuto.
2. Il Parco mira a conseguire e a perfezionare progressivamente i seguenti obiettivi:
 - a) la gestione armonica del territorio in funzione della sua salvaguardia e conservazione ambientale;
 - b) la razionalizzazione della pianificazione e della gestione delle aree destinate a parco;
 - c) la realizzazione di economie e di attività più avanzate di quanto, singolarmente, ogni Comune potrebbe ottenere;
 - d) l'individuazione di modalità di intervento di attività, di sistemi gestionali e tecnici opportuni, di attrezzature e quant'altro necessario alla sistemazione ed alla fruibilità delle aree per la cittadinanza dei Comuni associati;
 - e) la promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale mediante iniziative culturali e divulgazioni atte a favorire la conoscenza dell'ambiente naturale e paesistico;
 - f) la promozione della tutela e del miglioramento dello stato dei corsi d'acqua.

g) la valorizzazione dell'agricoltura e delle aree coltivate.

ART. 4 – Durata

1. La durata del Consorzio è di anni trenta con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione costitutiva. La stessa potrà essere prorogata sempre che permangano le condizioni che stanno alla base delle finalità indicate nell'art.3.
2. Nel caso di scioglimento gli enti che fanno parte del Consorzio restano responsabili per quota delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi durante la gestione consortile.
3. Allo scioglimento le attività e le passività saranno ripartite proporzionalmente in base a quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto, mentre gli immobili di proprietà saranno trasferiti ai Comuni ove gli stessi sono ubicati, con spese a carico degli stessi.

ART. 5 – Ammissione di nuovi comuni

1. Qualora sussistano le condizioni geomorfologiche, ambientali ed insediative per l'estensione dei servizi ad altre aree contigue nell'ambito territoriale del Consorzio, i Comuni interessati, potranno, a domanda, chiedere di essere associati al Consorzio, ferma comunque l'accettazione formale da parte degli Enti Consorziati della convenzione, del presente Statuto e della normativa che regola il funzionamento del Consorzio.
2. Se la richiesta di adesione perviene da Comuni che fanno già parte di altri Parchi, l'Assemblea consortile potrà decidere di determinare diversamente la quota di partecipazione di questi, anche in deroga alle modalità definite dal presente Statuto.
3. La procedura amministrativa relativa all'ampliamento del parco mediante adesione dei nuovi comuni è prevista dalle vigenti normative.

CAPITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

SEZIONE I: ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 6 – Organi

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Consortile;
- il Consiglio di Amministrazione (organo di governo);
- il Presidente del Consorzio;
- il Direttore (organo di gestione).

SEZIONE II: ASSEMBLEA CONSORTILE

ART. 7 – Composizione dell'Assemblea Consortile – Durata in carica

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti dei consorziati, nelle persone dei Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati.
 2. La delega e la revoca sono comunicati al Consorzio con atto scritto. Il delegato deve essere in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale. La verifica dei requisiti deve risultare nell'atto di delega ed è di competenza dei Comuni.
 3. In caso di subentro le funzioni verranno esercitate limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i predecessori.
 4. L'Assemblea Consortile elegge il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente nel proprio seno.
- 4bis Possono essere eletti Presidente e Vice Presidente anche delegati permanenti dei Sindaci.
5. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di ciascun Ente, e sono connesse alla perdita della qualifica che essi ricoprono nei rispettivi Comuni.
 6. I membri dell'Assemblea esercitano le loro funzioni per la realizzazione delle finalità del Consorzio, rappresentando gli interessi dei rispettivi Comuni di appartenenza. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza dell'Assemblea Consortile. Per tali finalità hanno diritto di ottenere tutte le informazioni utili dagli uffici.

ART. 8 – Convocazione dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea si raduna ordinariamente due volte all'anno su convocazione del Presidente dell'Assemblea Consortile.
2. Viene convocata in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio, degli atti finanziari e del rendiconto di gestione
3. Viene convocata altresì su richiesta scritta e motivata presentata da un terzo dei rappresentanti degli enti consorziati.

4. Nei casi di convocazione come sopra richiesta dai rappresentanti, il Presidente dell'Assemblea Consortile è tenuto a riunire l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni.
5. Le convocazioni dell'Assemblea Consortile si fanno almeno cinque giorni prima dell'adunanza con comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da recapitare presso la sede dell'Ente consorziato. La convocazione può essere comunicata a mezzo di posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma.
6. Nei casi d'urgenza l'Assemblea Consortile può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante posta elettronica certificata recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Al di fuori dei casi d'urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione dei rappresentanti e inviati telematicamente o messi a disposizione su piattaforma telematica agli Enti consorziati.
8. Le adunanze dell'Assemblea Consortile sono aperte al pubblico. Solo la trattazione di argomenti che comportano la valutazione di qualità o di comportamenti di persone, sono trattati in seduta segreta.
9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore del Consorzio partecipano alle adunanze dell'Assemblea Consortile senza diritto di voto.
10. In assenza o impedimento del Presidente e del vice Presidente vicario, le adunanze della Assemblea sono convocate e presiedute dal componente più anziano di età della Assemblea stessa.

ART. 9 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è validamente costituita quando sia presente la metà dei componenti assegnati e quando questi rappresentino almeno la metà delle quote consortili; nel caso di numero dispari la metà viene arrotondata all'unità superiore.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza qualificata, costituita quando sia presente la metà dei componenti assegnati - nel caso di numero dispari la metà viene arrotondata alla metà superiore - e quando questi rappresentino almeno i due terzi delle quote consortili, sui seguenti argomenti: nomina del Presidente, Vicepresidente e membri del Consiglio di Amministrazione, modifica del presente Statuto, scioglimento del Consorzio.
3. Il sindaco di ciascun Comune rappresenta in assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alla quota consortile determinata in base a quanto stabilito dal successivo art. 28.
4. L'Assemblea Consortile delibera a maggioranza dei votanti calcolata sulla base delle suddette quote. La votazione avviene a scrutinio palese. Avviene a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni che implicino apprezzamenti e valutazioni sulle qualità e capacità delle persone.

ART. 10 – Adunanze dell'Assemblea Consortile in seconda convocazione

1. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Consortile può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
2. In seconda convocazione l'Assemblea Consortile tratta gli oggetti iscritti all'ordine del giorno della prima, con la presenza di almeno un terzo dei componenti assegnati e le relative deliberazioni si intendono approvate se conseguono la maggioranza delle quote consortili dei presenti.

ART. 11 – Competenze dell'Assemblea Consortile – Deliberazioni

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e di controllo amministrativo del Consorzio e ad essa competono, quindi, gli atti fondamentali della sua attività.
2. L'Assemblea nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente
3. Appartengono, pertanto, all'Assemblea Consortile:
 - a) la verifica della regolarità della sua costituzione;
 - b) la nomina, mediante votazione a scrutinio palese del Presidente, del vice Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei loro eventuali emolumenti;
 - c) la nomina del Revisore unico, e la determinazione dei relativi emolumenti;
 - d) l'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria;
 - e) l'ammissione di altri Comuni al Consorzio, previa l'istruttoria stabilita dall'art. 5;
 - f) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Consiglio di Amministrazione, del Direttore o di altri funzionari;
 - g) l'approvazione dei regolamenti consorziali, salvo l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - h) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea consortile;
 - j) le modifiche statutarie;
 - k) la determinazione annuale delle quote associative così come previsto dall'art. 28 del presente Statuto;
 - l) l'approvazione degli atti a contenuto normativo;
 - m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alle somministrazioni di beni e servizi a carattere continuativo;
 - n) la revoca del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente.
4. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate atti fondamentali.
5. I verbali delle adunanze e delle deliberazioni sono redatti dal Segretario del Consorzio o, in sua assenza, dal Direttore del Consorzio.
6. Alle deliberazioni dell'Assemblea Consortile sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, di pubblicazione e di controllo.

7. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti calcolata sulla base delle quote consortili, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi e dallo Statuto. La votazione avviene per voto palese. Avviene a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni che implichino apprezzamenti e valutazioni sulle qualità e capacità di persone.
8. I verbali delle deliberazioni sono cronologicamente registrati, a cura del Segretario o suo delegato, in un unico registro e firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 12– Conoscibilità degli atti dell’Assemblea Consortile

1. Gli atti fondamentali dell’Assemblea Consortile vengono comunicati agli enti consorziati e messi a disposizione su piattaforma telematica.

SEZIONE III: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13 – Consiglio di Amministrazione: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero minimo di 4 ad un massimo di 8 consiglieri, scelti nel rispetto del genere, tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, documentata nell’atto di nomina.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea Consortile, fuori dal proprio seno, nella sua prima adunanza, subito dopo aver constatato la sua regolare costituzione.
3. L’elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza qualificata, così come definita all’art. 9 del presente Statuto
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea provvede alla sostituzione alla sua prima riunione; il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.
5. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione assicura la necessaria continuità amministrativa al Consorzio fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, limitandosi peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. I componenti il Consiglio di Amministrazione, durano in carica 5 anni e, comunque, fino all’insediamento del successivo Consiglio, che deve avvenire, di norma, non oltre 30 giorni dalla data in cui l’Assemblea abbia provveduto alla nomina.
7. Il Consiglio di Amministrazione è eletto sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno la metà dei membri dell’Assemblea Consortile. Il Documento programmatico indica gli obiettivi da raggiungere ed i nominativi dei candidati, con i relativi curricula.
8. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall’Assemblea Consortile, con la maggioranza qualificata dei componenti assegnati, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

ART. 14 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente e si raduna di norma nella sede del Consorzio. La convocazione si effettua, in via ordinaria, mediante avviso inviato almeno 5 giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, la convocazione è fatta almeno 3 giorni prima.
2. Può essere convocato, su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi membri ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro 5 giorni.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono aperte al pubblico.
6. Alle sedute partecipa il Direttore con parere consultivo sulla regolarità tecnica delle deliberazioni ed il Segretario con funzioni di verbalizzante. In caso di assenza del Segretario la funzione di verbalizzante viene assunta dal Direttore
7. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale in ordine alla forma, modalità di redazione e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consorzio e dal Segretario.

ART. 15 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - a) Da attuazione agli indirizzi dell'Assemblea Consortile;
 - b) determina la convocazione dell'Assemblea Consortile e ne formula l'ordine del giorno;
 - c) nomina il Direttore del Consorzio e il Segretario con la determinazione dei relativi emolumenti;
 - d) predispone tutti gli atti di programmazione finanziaria e relative variazioni, il Documento Unico di Programmazione, nonché il rendiconto di gestione;
 - e) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea Consortile;
 - f) predispone gli schemi di regolamenti e formula proposte per l'organico del personale;
 - g) approva progetti, programmi esecutivi e il Piano della Performance;
 - h) autorizza il Presidente a stare e a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale; autorizza eventuali transazioni;
 - i) si avvale di consulenze e collaborazioni esterne ad alto contenuto di specifica professionalità determinandone le condizioni;

- j) nomina le commissioni di esperti per le selezioni pubbliche per gli appalti concorso;
 - k) delibera l'applicazione degli accordi contrattuali pluriennali sul trattamento giuridico ed economico del personale;
 - l) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
 - m) adotta, in caso d'urgenza, le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
 - n) delibera il prelievo di somme dai fondi di riserva.
2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge all'Assemblea consortile e che comunque rientrino nei poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettante agli organi di governo.

ART. 16 – Cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. Il Presidente, il Vice Presidente e i consiglieri cessano per dimissioni volontarie, morte, decadenza nei casi previsti per legge. Il consigliere che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive e senza giustificato motivo è dichiarato decaduto dal mandato.
2. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea Consortile che contestualmente provvede alla sostituzione.

SEZIONE IV: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17 – Presidente: ruolo e funzioni

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo che ha la rappresentanza generale del Consorzio, anche in giudizio; è l'organo di coordinamento dell'attività di indirizzo e controllo, di amministrazione e di direzione e gestione tecnica, assicurando l'unità delle attività del Consorzio.
2. Le dimissioni o la revoca del Presidente comportano la decadenza del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente, in particolare:
 - a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nei provvedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
 - b) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
 - c) sovrintende e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
 - d) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 – Vice Presidente, consigliere anziano: sostituzione del Presidente

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

2. Al Vice Presidente ed al consigliere anziano spettano le funzioni ordinarie previste da questo Statuto e dai regolamenti consorziali.

CAPITOLO III

ORDINAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

SEZIONE I: CRITERI E STRUTTURE

ART. 19 – Criteri generali

1. L'organizzazione dei servizi e del personale del Consorzio si ispira a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
2. L'attività gestionale si svolge nella forma e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti consortili, uniformandosi al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi istituzionali, mentre il Direttore è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi della correttezza ed efficienza della gestione dell'Ente.
3. Il Consorzio promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

SEZIONE II: PERSONALE

ART. 20 – Direttore del Consorzio

1. Il Direttore è l'organo a cui compete l'attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che viene svolta mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
2. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e dirigenziali, anche a rilevanza esterna, previste dallo Statuto e dai regolamenti e dalla legge.
3. Al Direttore competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
 - b) formula proposte di atti agli organi istituzionali;
 - c) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema dei documenti di programmazione economico-finanziaria;
 - d) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, con diritto di parola;
 - e) dirige il personale del Consorzio;
 - f) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente;
 - g) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'Ente;
 - h) presiede, in quanto dirigente, le commissioni di gare e di concorso e stipula i relativi contratti;
 - i) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;

- j) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale funzionamento del Consorzio, nei casi e dentro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento;
 - k) firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
 - l) firma la corrispondenza degli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio o del Segretario Consortile.
4. Al Direttore sono, inoltre, assegnate le seguenti altre funzioni dirigenziali:
- a) direzione della struttura organizzativa del Consorzio e dei programmi o progetti;
 - b) dispone di potestà autonoma, di scelta dei procedimenti nell'ambito degli indirizzi e delle direttive ricevute dagli organi istituzionali;
 - c) predispone programmi, progetti, ricerche, studi, proposte, bozze e schemi di atti, provvedimenti e relazioni;
 - d) adotta gli atti di carattere organizzativo e gestionale del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) adotta atti di mobilità interna al servizio, autorizza congedi, permessi, missioni, straordinari, nel rispetto della disciplina contrattuale in materia; propone e adotta provvedimenti disciplinari;
 - f) partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, anche esterne all'Ente;
 - g) emana direttive ed ordini nell'ambito delle sue attribuzioni;
 - h) concorre a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell'attività svolta dall'apparato;
 - i) rilascia documenti, notizie ed atti ai cittadini con l'osservanza della normativa in materia.

ART. 21 – Qualifiche del Direttore

1. Per il conferimento dell'incarico di Direttore, sono richiesti i seguenti requisiti di professionalità:
- a) diploma di laurea specialistica, magistrale, ovvero diploma di laurea secondo il previgente ordinamento, equiparato ai sensi della normativa vigente, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza qualora detto titolo di studio sia stato conseguito all'estero;
 - b) specifica competenza tecnica e manageriale connessa alle tematiche relative alla tutela delle aree protette e alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche;
 - c) comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private o studi professionali, maturati in un ruolo corrispondente per contenuto, autonomia e responsabilità, ad uno pari o immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

2. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

ART. 22 – Segretario del Consorzio

1. Il Segretario del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può conferire l'incarico di Segretario del Consorzio al Segretario titolare di un Comune consorziato e nel caso in cui non sia possibile individuare il segretario tra i Comuni consorziati, ad altro segretario. Il Segretario viene incaricato per lo svolgimento di una funzione pubblica, con le modalità previste dalla legge per il Comune.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Assemblea consortile del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. In particolare il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, e ne cura la verbalizzazione, partecipa alla predisposizione dei regolamenti, e roga i contratti dell'Ente, secondo la normativa vigente.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Segretario è sostituito dal Direttore o ad altro dipendente o incaricato individuato con provvedimento del Presidente dell'Assemblea.

ART. 23 – Personale

1. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina del settore e dai C.C.N.L. previsti dalla legge, vigenti per il personale degli enti locali.

ART. 24 – Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Comunque non può essere consentita attività in conflitto con gli interessi del Consorzio.
2. I Consiglieri degli Enti locali associati non possono essere nominati impiegati e Direttore del Consorzio.
3. Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti locali.

ART. 25 – Servizio di Vigilanza

1. Il servizio di vigilanza è svolto e ai sensi della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, della L.R. 28 febbraio 2005 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le guardie sono organizzate dal Consorzio per:
 - la tutela dell'ambiente naturale e del patrimonio del Parco;
 - la prevenzione dei reati in materia ecologica.

CAPITOLO IV

ORDINAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO

SEZIONE I: GESTIONE AZIENDALE

ART. 26 – Criteri generali

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione dell'Ente garantisce il pareggio di bilancio.

ART. 27 – Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:
 - a) da beni immobili e mobili di proprietà del Consorzio;
 - b) dalle quote associative conferite degli enti;
 - c) da contribuzioni straordinarie conferite dagli enti o da terzi;
 - d) da ogni diritto che venga devoluto al Consorzio o acquisito dal Consorzio stesso.
2. Dei beni il Consorzio tiene un preciso inventario, aggiornato annualmente in sede di rendiconto di gestione.

SEZIONE II: RAPPORTI FINANZIARI

ART. 28 – Quote di partecipazione consortile

1. La partecipazione degli enti consorziati viene determinata in quote proporzionali prendendo in considerazione il numero degli abitanti, con peso 80 e la quota di territorio conferita da ogni Comune al Parco, con peso 20.
2. La partecipazione degli enti consorziati viene rideterminata annualmente, con provvedimento dell'Assemblea Consortile, in base al numero degli abitanti di ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente e alle aree ricomprese nel territorio del parco.
3. L'Assemblea consortile può determinare diversamente la quota di partecipazione di Comuni che facciano già parte di altri Parchi, anche in deroga alle modalità definite dal presente Statuto.
4. Le superfici conferite in ampliamento dei Comuni consorziati non costituiscono superficie computata ai sensi dell'art. 28 comma 1 per il triennio successivo all'ampliamento.
5. I Comuni che chiedono l'adesione al Consorzio godono di una riduzione delle quote consortili di partecipazione pari al 50% dell'importo determinato ai sensi art. 28 comma 1 per il primo triennio.

ART. 29 – Riparto annuale delle spese generali di funzionamento

1. Le spese di carattere generale del Consorzio sono annualmente ripartite tra gli Enti consorziati. Il riparto ha luogo in sede di approvazione del bilancio di previsione.

2. Salva diversa determinazione dell'Assemblea, il versamento delle quote annuali va effettuato in due rate: entro il 31 Maggio e il 30 Novembre di ciascun anno.
3. Nel caso di ingiustificato ritardo nel pagamento delle quote, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi delle procedure di riscossione coattiva.

ART. 30 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato entro il termine stabilito dalla legge.
3. Il Bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio.
4. Il rendiconto di gestione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il termine stabilito dalla legge.

ART. 31 – Servizio di Tesoreria

1. Il Consorzio ha un proprio Tesoriere.
2. Il Servizio di Tesoreria e di cassa viene affidato mediante gara. L'Assemblea Consortile può decidere di affidare il servizio al tesoriere nel Comune in cui ha sede il Consorzio.

SEZIONE III: REVISIONE DEI CONTI E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 32 – Nomina del Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea Consortile. Dura in carica un triennio, è rieleggibile per una volta sola ed è revocabile per inadempienza.
2. La revoca della nomina è deliberata dall'Assemblea Consortile, dopo formale contestazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per fare pervenire le proprie giustificazioni.
3. In caso di cessazione per qualunque causa dalla carica di Revisore, l'Assemblea Consortile procede alla sostituzione. Il mandato del nuovo eletto scade con la cessazione del Collegio.

ART. 33 – Funzioni del Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti esercita le funzioni ad esso conferite dalla legge.
2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici.
3. E' tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese, entrate o modifiche patrimoniali.

4. E' tenuto a presentare all'Assemblea Consortile, per il tramite del Consiglio di Amministrazione ogni sei mesi, e comunque tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente i riferimenti dell'attività svolta.
5. Può, inoltre, presentare rilievi e proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
6. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi della legge e può presenziare alla relativa seduta dell'Assemblea Consortile.

ART. 34 – Verifica di gestione

1. Sono istituite forme di controllo economico interno alla gestione finalizzate al:
 - a) controllo finanziario per la verifica della persistenza dell'equilibrio di bilancio;
 - b) controllo economico al fine di verificare la rispondenza in termini di costo/risultato della gestione ai progetti-obiettivo ed ai programmi approvati dall'Assemblea;
 - c) controlli di produttività riguardanti le verifiche periodiche dell'utilizzo ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili, rispetto agli obiettivi del Consorzio.
2. Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dall'Assemblea in sede di programma e gli eventuali interventi organizzativi per conseguire i risultati prefissati.
3. E' competenza del Direttore la programmazione delle operazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi parziali e di quello finale.
4. Qualora, attraverso l'attività di controllo, si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, il Direttore propone immediatamente al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari.

ART. 35 – Partecipazione di Enti ed Associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie il Consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli Enti ed Associazioni interessati, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.
2. I rappresentanti delle Associazioni culturali, naturalistiche, ricreative e cinofile, operanti nel territorio del Parco, nonché delle categorie economiche maggiormente interessate, vengono consultati dal Consiglio di Amministrazione periodicamente, anche attraverso la partecipazione, su invito del Presidente dell'Assemblea, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'Assemblea.
3. L'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, potranno stabilire forme di collaborazione con le Associazioni di cui al precedente comma, per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione, e sviluppo del Parco.

SEZIONE IV: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36 – Responsabilità

1. In materia di responsabilità, si applicano agli Amministratori ed al personale del Consorzio le disposizioni in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto, attuata sia mediante azione che mediante omissione.

ART. 37 – Pubblicità degli atti consortili

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione consortile sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di motivato provvedimento del Presidente.
2. Ferme le norme di legge sulla durata e sulle scadenze per la loro pubblicazione, i provvedimenti formali degli organi sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente.

ART. 38 – Accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 39 – Controversie interne

1. Le controversie tra gli Enti Consorziati e fra essi ed il Consorzio saranno, di norma, decise per mezzo di arbitrato.

ART. 40 – Recesso

1. Ogni Comune può recedere dal Consorzio in seguito ad apposito atto deliberativo adottato dal Consiglio del Comune recedente.
2. L'Assemblea Consortile prende atto del recesso dopo che il Comune recedente ha provveduto a modificare il suo strumento urbanistico eliminando l'azzone delle aree a Parco Agricolo Nord Est.
3. Il recesso ha effetto dal 1° Gennaio del terzo anno successivo a quello in cui viene approvata la modifica dello strumento urbanistico e previa verifica dell'avvenuto pagamento da parte del Comune recedente di ogni suo debito ed impegno verso il Consorzio, ivi comprese le rateizzazioni di finanziamenti pluriennali.

ART. 41 – Disposizione transitoria

1. I nuovi Comuni aderenti al Consorzio accettano gli organi costituiti, rispettano i tempi di scadenza dei mandati degli organi eletti ed eleggono un proprio rappresentante nell'Assemblea Consortile, nel rispetto delle norme del presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione in corso decade ad avvenuta esecutività del presente Statuto e l'Assemblea deve procedere al suo rinnovo.

ART. 42 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di costituzione del Consorzio.

2. Le modifiche successive delle norme statutarie vengono deliberate dall'Assemblea Consortile con la maggioranza qualificata di cui all'art 9 del presente Statuto ed entrano in vigore dalla data determinata nell'atto di approvazione delle stesse.